

Legge regionale 14 gennaio 1975 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 22

La quota spettante a ciascun ente ospedaliero in base al riparto di cui al precedente articolo 21 è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità, per le seguenti voci di spesa:

a) stipendi, altri assegni fissi ed oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre dell' anno precedente, oltre a quelli derivanti dalla applicazione di disposizioni di leggi e degli accordi di lavoro, nonché oneri relativi al personale da assumersi per la copertura di posti vacanti, per la sostituzione di dipendenti cessati dal servizio o collocati in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza o puerperio, ovvero da assumersi a norma dell' articolo 6 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e della presente legge regionale;

b) oneri derivanti da consulenze in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;

c) oneri derivanti da convenzioni con l' Università in atto al 31 dicembre dell' anno precedente, ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;

d) compensi al personale religioso previsti dalle relative convenzioni in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;

e) emolumenti a componenti degli organi degli enti ospedalieri nella misura fissata dalle leggi regionali;

f) canoni di locazione e di leasing derivanti da contratti in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzati dalla Giunta regionale;

g) spese relative all' incentivazione scientifico - didattica, aggiornamento e istruzione professionale;

h) oneri derivanti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, e dei relativi

interessi, contratti dagli enti ospedalieri;

i) compensi ai dipendenti per lavoro straordinario, nonché altri assegni ed indennità di carattere variabile;

l) spese per manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature, spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto, consumi e spese generali diverse;

m) spese per acquisto di medicinali, presidi sanitari, materiali diagnostici e terapeutici;

n) spese per vitto;

o) spese per interessi su anticipazioni di cassa;

p) spese relative a consumi per servizi ambulatoriali e ricoveri in camere speciali;

q) fondi di riserva.